



**Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente)
Camera dei Deputati**

Memoria

**Disegno di legge A.C. 3083
*conversione in legge del decreto-legge n. 144 del
2026, recante disposizioni urgenti per la funzionalità
della pubblica amministrazione e degli enti
territoriali, nonché in materia di protezione civile***

Roma, 11 settembre 2026



RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
CHIMICI E DEI FISICI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORIFORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E

PERITI AGRARI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E

PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE

TECNOLOGI ALIMENTARI

1. PREMESSA E RUOLO DELLA RETE PROFESSIONI TECNICHE

La Rete Professioni Tecniche (RPT), costituita nel 2013, rappresenta un'associazione che riunisce otto Consigli e Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali, per una platea complessiva di circa 500.000 professionisti tecnici regolamentati attivi sull'intero territorio nazionale. La Rete ha come scopo principale il coordinamento della presenza istituzionale degli enti di rappresentanza delle professioni tecniche e scientifiche, garantendo che le loro elevate competenze e l'esperienza specifica siano messe al servizio delle Istituzioni, dei cittadini e del sistema economico e sociale del Paese.

I Consigli Nazionali aderenti che compongono la Rete sono:

- Consiglio Nazionale dei Chimici e dei Fisici
- Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
- Consiglio Nazionale dei Geologi
- Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
- Consiglio Nazionale degli Ingegneri
- Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
- Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
- Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari

La RPT ha avuto già modo di esprimere con favore l'impianto generale del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 (c.d. DL Maltempo) volto a fronteggiare le emergenze provocate dagli eccezionali eventi calamitosi e a garantire una maggiore celerità nella gestione delle stime e nella ricostruzione post-emergenziale. Si condivide pienamente la necessità del Governo di pervenire a una rigorosa standardizzazione delle procedure di ristoro e a una qualificazione dei percorsi di valutazione dei danni.

Tuttavia, l'istituzione del «Ruolo degli esperti assicurativi catastrofali» (gestito da CONSAP S.p.A.) originariamente prevista dall'Articolo 19 del citato decreto-legge ha sollevato forti e motivate riserve di carattere ordinamentale, operativo e costituzionale. È proprio in questo alveo che si inserisce l'analisi critica della novella introdotta dall'Articolo 23 del D.L. 7 agosto 2026, n. 144.

2. L'ARTICOLO 23 DEL D.L. 144 DEL 2026: APERTURE E COMPROMESSI TRANSITORI

L'Articolo 23 del D.L. 7 agosto 2026, n. 144 interviene direttamente sulla disciplina dell'Articolo 19, comma 9 del D.L. n. 25/2026, modificando le regole per l'accesso al Ruolo degli esperti catastrofali.

La nuova disposizione prevede che in sede di prima applicazione, ossia fino al 1° aprile 2028, possano iscriversi direttamente al ruolo:

- a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, a condizione che siano in possesso dei requisiti generali di onorabilità (Articolo 19, comma 1, lettere a, b, c, d del D.L. 25/2026);
- b) I soggetti in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità che abbiano, in alternativa, il titolo di studio specifico previsto dalla lettera e) o un'adeguata capacità professionale e comprovata esperienza almeno triennale nell'attività di accertamento e stima dei danni.

Pur apprezzando lo sforzo di mediazione del Governo, che accoglie in parte una delle storiche proposte emendative formulate dalla Rete nella fase di conversione del D.L. n. 25/2026, si evidenzia che tale apertura è strettamente temporanea («fino al 1° aprile 2028») e limitata alla «prima applicazione». Questa formulazione lascia inalterate gravissime criticità strutturali che rischiano di sminuire il valore del sistema ordinistico nazionale e di generare un dannoso sdoppiamento burocratico a regime.

3. LE CRITICITÀ ORDINAMENTALI, OPERATIVE E COSTITUZIONALI

3.1 Il paradosso della scadenza temporale e la duplicazione dei percorsi abilitativi

La previsione a regime di una specifica «prova di idoneità» (gestita da CONSAP S.p.A.) per i professionisti regolamentati costituisce una grave e ingiustificata duplicazione dei requisiti. I professionisti dell'area tecnica hanno già assolto a un rigoroso percorso di studi accademici e a un Esame di Stato abilitante che ne certifica legalmente le competenze in materia di stabilità strutturale, estimo civile e stima economica degli immobili.

Sotto il profilo della legittimità costituzionale, la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato (sentenze n. 355/2005, 300/2007 e 98/2013) che l'Esame di Stato rappresenta la principale garanzia per l'abilitazione professionale. Eventuali ulteriori barriere o esami selettivi gestiti da soggetti terzi devono attenersi a rigorosi criteri di proporzionalità e ragionevolezza. L'imposizione di una prova di idoneità ulteriore per attività che rientrano già pienamente nell'alveo professionale delle categorie regolamentate configura una violazione di tali principi.

3.2 La riserva di legge e la giurisprudenza della Corte di Cassazione

L'accertamento tecnico, l'analisi del danno strutturale e la relativa quantificazione economica sono attività professionali riservate per legge alle professioni ordinistiche. La Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che le attività tecniche connesse alla sicurezza, integrità e valutazione degli immobili sono prerogativa esclusiva delle professioni regolamentate. Non è ammissibile istituire figure «ibride» o albi paralleli esterni incaricati di espletare le medesime prestazioni intellettuali, riducendo tali complesse valutazioni di stabilità a meri adempimenti amministrativo-burocratici.

3.3 Disallineamento con la funzione sussidiaria degli Ordini e Doppia Vigilanza

La creazione di un sistema alternativo di abilitazione e controllo affidato a CONSAP S.p.A. (una società per azioni controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma regolata dal diritto privato) distorce la funzione sussidiaria dello Stato svolta dagli Ordini Professionali (che sono enti pubblici non economici). I professionisti iscritti sono già soggetti a rigorosi controlli deontologici, all'obbligo di formazione professionale continua (FPC) e all'obbligo di assicurazione contro la responsabilità civile professionale.

Sottoporre i professionisti tecnici a un regime di «doppia vigilanza» e a un sistema sanzionatorio autonomo gestito da CONSAP S.p.A. appare distonico e superfluo. Ciò non aggiunge alcun valore qualitativo alle prestazioni, ma determina un appesantimento burocratico e potenziali conflitti di competenza disciplinare, con relativi oneri indiretti a carico della pubblica amministrazione.

4. TABELLA DI CONFRONTO ANALITICO

Al fine di agevolare l'esame della Commissione, si riporta di seguito lo schema comparativo tra le disposizioni vigenti (come modificate dal D.L. 144/2026) e le modifiche necessarie richieste dalla RPT per garantire la tenuta del sistema professionale.

TEMA CRITICO	D.L. 144/2026 (ARTICOLO 23)	PROPOSTA EMENDATIVA RPT
Accesso al Ruolo per i Professionisti Ordinistici	Iscrizione diretta consentita solo in via transitoria fino al 1° aprile 2028 (fase di prima applicazione), previo possesso dei soli requisiti di onorabilità.	Diritto permanente di iscrizione diretta al Ruolo CONSAP, senza limiti temporali, per tutti i professionisti iscritti agli Albi tecnici con competenze in materia di stima.
Duplicazione dei Percorsi di Abilitazione	A regime (dopo il 1° aprile 2028) l'accesso al ruolo è subordinato al superamento di una prova d'idoneità specifica gestita da CONSAP S.p.A.	Esclusione di esami aggiuntivi. L'Esame di Stato abilitante e l'iscrizione all'Albo professionale costituiscono titolo pienamente abilitante all'esercizio dell'attività.

Regime Disciplinare e Vigilanza	Potere disciplinare e di vigilanza autonomo attribuito a CONSAP S.p.A., con poteri di sospensione e cancellazione dal ruolo speciale.	Valorizzazione della vigilanza sussidiaria degli Ordini Professionali. Segnalazione a CONSAP di eventuali sanzioni degli Ordini, evitando duplicità di procedimenti.
Tutela delle Competenze Riservate	Nessuna tutela esplicita. Rischio di esercizio abusivo delle competenze di estimo e stabilità da parte di soggetti sprovvisti di idoneo titolo accademico.	Inserimento di una clausola di salvaguardia esplicita al fine di tutelare le riserve di legge già attribuite alle professioni regolamentate.

5. LE PROPOSTE EMENDATIVE IRRINUNCIABILI DELLA RPT

Al fine di superare le incongruenze sopra esposte e valorizzare le competenze storiche e la capillarità degli Ordini professionali tecnici, la RPT propone alla Commissione l'adozione dei seguenti correttivi emendativi in sede di conversione del decreto-legge:

- **Emendamento 1 (Diritto di iscrizione permanente):** All'Articolo 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, inserire il comma 1-bis: «I professionisti iscritti negli Albi degli Ordini e Collegi professionali le cui leggi ordinamentali attribuiscono competenze tecniche nell'ambito delle attività di accertamento, valutazione e stima economica dei danni ai beni immobili, hanno diritto all'iscrizione diretta nel ruolo di cui al comma 1, previo il solo accertamento dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1.»
- **Emendamento 2 (Clausola di salvaguardia delle competenze):** All'Articolo 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, inserire al comma 4 la seguente clausola di salvaguardia: «Sono fatte salve le competenze professionali stabilite dalle vigenti leggi per le professioni regolamentate iscritte agli Albi, con particolare riferimento alle valutazioni strutturali, di stabilità e di sicurezza edilizia degli immobili colpiti da eventi calamitosi.»
- **Emendamento 3 (Semplificazione della vigilanza sussidiaria):** Sostituire la disciplina di prima applicazione temporanea con una cooperazione istituzionale strutturata che veda CONSAP S.p.A. interfacciarsi direttamente con i Consigli Nazionali per la verifica dei requisiti formativi e sanzionatori degli iscritti, sollevando la stessa CONSAP da ridondanti attività sanzionatorie e semplificando i flussi di controllo a costo zero per la finanza pubblica.

6. CONCLUSIONI

La Rete delle Professioni Tecniche ribadisce con forza che la tutela dei cittadini e la sicurezza pubblica in contesti post-calamitosi non possono prescindere da elevatissimi standard di

qualificazione scientifica e responsabilità deontologica, caratteristiche che solo i professionisti iscritti agli Ordini professionali regolamentati possono pienamente garantire.

La transitorietà introdotta dall'Articolo 23 del D.L. 144/2026 rappresenta un passo avanti che riconosce implicitamente l'inadeguatezza dell'impianto originario del D.L. 25/2026. Tuttavia, limitare tale riconoscimento alla sola fase transitoria, per poi imporre dal 2028 un sistema di esami e vigilanza privatizzato e parallelo, costituisce un vulnus ordinamentale inaccettabile.

Auspichiamo che il Parlamento e la Commissione accolgano le nostre motivate proposte emendative, valorizzando la sussidiarietà degli Ordini e mettendo immediatamente a disposizione del Paese una rete di oltre 500.000 esperti qualificati, pronti a intervenire con rigore, trasparenza e massima professionalità a tutela delle comunità colpite.

Roma, 11 Settembre 2026

IL COORDINATORE
(Dott. Agron. Mauro Uniformi)



RIFERIMENTI NORMATIVI E FONTI DOCUMENTALI

- Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144 (Articolo 23) — «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile» (Atti Parlamentari A.C. 3083).
- Decreto-Legge 27 febbraio 2026, n. 25 (Articolo 19) — «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici...» (convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2026, n. 59).
- Documento di Posizione RPT (Aprile 2026) — «Proposte in materia di tutela delle competenze delle professioni tecniche regolamentate nell'accertamento e nella stima dei danni».
- Comunicato Ufficiale RPT — «Ruolo degli esperti assicurativi catastrofali: sua creazione confligge con la disciplina ordinistica delle professioni coinvolte».

- Corte Costituzionale — Sentenze in materia ordinistica e di Esami di Stato abilitanti (n. 355/2005, n. 300/2007, n. 98/2013).
- Corte di Cassazione — Giurisprudenza di legittimità sulla riserva di legge per le attività connesse alla stabilità ed integrità edilizia.